



Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo  
Servizio Politiche Industriali  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI  
RIMINI

AI COMPONENTI DELLE CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA

ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIALE ALDO MORO 22  
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA  
VIA FRANCESCO TORTA 8/10  
29100 PIACENZA

**Oggetto: Parere su usufrutto di quote di Srl e computo delle maggioranze necessarie al fine di qualificare l'impresa come artigiana.**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Rimini in data 15 FEB 2007 prot. n. 3288 in merito all'oggetto, nella seduta del 19/04/2007 ha deciso quanto di seguito.

In via preliminare, va detto che la possibilità che le quote di società a responsabilità limitata possano formare oggetto di usufrutto (così come di pegno), è ammessa da dottrina e giurisprudenza.

Più dubbiosa è l'equiparazione dell'usufruttuario alla qualità di socio, questione su cui la dottrina è divisa.

La tesi contraria si basa sulla denominazione letterale che opera l'art. 2352 c.c. che si riferisce all'usufrutto sulle quote di società per azioni, distinguendo tra socio (anziché nudo proprietario) ed usufruttuario.

La tesi favorevole invece fa affidamento principalmente sul fatto che per le società a responsabilità limitata l'art. 2471bis del c.c. richiama lo stesso art. 2352 c.c., in forza del quale spetta all'usufruttuario il diritto di voto inerente alle azioni concesse in usufrutto.

Inoltre sempre in virtù di tale richiamo, nel caso di aumento del capitale sociale, l'usufrutto si estende alle quote di nuova emissione.

Entrano in gioco inoltre il potere di godimento *ex* articolo 981 e 1004 c.c. e la gestione dell'azienda da parte dell'usufruttuario *ex* articolo 2561 c.c.

I diritti di voto e di partecipazione sono pertanto attribuiti all'usufruttuario; né potrebbe ritenersi che le indicazioni fornite dal nudo proprietario della quota siano vincolanti per l'usufruttuario chiamato ad esprimere il proprio voto in assemblea, perché costui è titolare di un diritto autonomo.

Quindi, l'eventuale pregiudizio che il suo voto eventualmente arrechi alle ragioni del nudo proprietario può dare adito ad un'azione risarcitoria, solo se in contrasto con le indicazioni impartite dal nudo proprietario della quota e contemporaneamente in grado di compromettere il valore economico di questa; ma non si ritiene impugnabile la deliberazione dell'assemblea né perciò si riflette sulla validità del voto espresso in assemblea. In tal senso, anche Corte d'Appello di Bologna 15/9/93 n. 1089.

Addirittura per la Corte di Cassazione (sentenza n. 7614/96) l'usufruttuario esercita al riguardo un diritto suo proprio, non vota cioè, in nome e per conto del proprietario, e non è perciò obbligato, in linea di principio, ad attenersi alle eventuali istruzioni di voto che quest'ultimo gli abbia impartito.

In caso di incremento della quota in sede di aumento di capitale, espressamente regolamentato dall'articolo 2352 c.c., l'esercizio del diritto di opzione spetta al nudo proprietario e solo a costui: ma qual è la sorte delle nuove azioni (o delle quote), una volta esercitato il diritto di opzione?

È prevalente sul punto la tesi affermativa all'estensione dell'usufrutto *ex* articolo 1998 c.c., applicato al caso di specie, e sulla base della considerazione del valore patrimoniale effettivo, e non nominale, del diritto dell'usufruttuario sulla partecipazione, rapportata cioè al patrimonio e non al capitale,

In caso di alienazione del diritto di opzione, il diritto dell'usufruttuario si estende al ricavato.

In caso di aumento a titolo gratuito, la dottrina, tendenzialmente, e la giurisprudenza, complessivamente, hanno sostenuto l'estensione dell'usufrutto alle azioni emesse gratuitamente o alle nuove quote, stante la loro natura di "semplice espansione nominale delle vecchie azioni".

Ancora, in tema di società a responsabilità limitata, comunemente si ritiene che alcune norme dettate dal codice per la società azionaria, quali, ad esempio, l'art. 2366 ultimo comma, concernente la cosiddetta assemblea totalitaria, o l'art. 2442, riguardante l'aumento del capitale mediante imputazione di riserve, siano senz'altro applicabili ad onta del loro mancato richiamo.

L'uso dello strumento analogico trova la sua legittimità nelle affinità strutturali esistenti tra i due tipi di società di capitale.

In più, l'usufruttuario ha il diritto di cedere a terzi l'usufrutto.

In caso di liquidazione della quota, non pare potersi dubitare, tanto nel caso di scioglimento a titolo particolare, quanto in quello di scioglimento dell'ente stesso, dell'applicabilità del disposto di cui all'articolo 1000 c.c., che richiede l'intervento congiunto del socio e dell'usufruttuario nella riscossione dell'equivalente della quota, su cui si trasferisce l'usufrutto.

Molto più discusso è il potere di modificare i patti sociali.

Pur essendo state tutte le tesi sostenute, a partire dall'attribuzione del potere al solo nudo proprietario, con impossibilità di attribuzione all'usufruttuario, anche pattiziamente, fino alla posizione che riconosce l'esercizio congiuntamente ad usufruttuario e nudo proprietario (con rilevanza quindi esterna), quest'ultima pare conciliare gran parte dei problemi teorici sollevati.

Assodato per tutto quanto sopra esposto che l'usufruttuario ha diritti di voto e di estesa partecipazione, intendendo la facoltà di incidere sulle decisioni regolanti la gestione societaria, ne discende che è proprio dell'usufruttuario, il godere della *res*, e, per ciò stesso, l'usarla, il possederla, il custodirla e l'amministrarla. A lui spetta, in una parola, il diritto di trarre da quella cosa ogni possibile utilità, sia pure con l'obbligo di non alterarne la destinazione economica.

Di conseguenza la sopra citata sentenza di Cassazione afferma:

*"sembra del tutto logico affermare che agli accennati poteri di utilizzare, possedere, custodire ed amministrare debba in questo caso corrispondere il potere di esercitare i diritti amministrativi inerenti alla partecipazione. Potere che spetta quindi all'usufruttuario come naturale esplicazione del suo diritto, e non invece al nudo proprietario, il quale di regola non ha alcuna potestà diretta sulla cosa, né ha titolo per gestirla o per trarne utilità di sorta (salvo patto contrario), ma ha solo il diritto di reagire agli eventuali abusi commessi dall'usufruttuario in suo danno provocando la cessazione dell'usufrutto".*

E' di tutta evidenza che da queste constatazioni discende che l'usufruttuario può essere considerato il titolare dell'impresa.

Si potrebbe ancora obiettare che esiste una dissociazione tra direzione e rischio d'impresa, in quanto il socio usufruttuario esercita i diritti di gestione, ma l'investimento è compiuto dal nudo proprietario.

In tal senso si deve precisare che anche sull'usufruttuario incombe il rischio d'impresa, sotto varie forme.

Innanzitutto come già accennato, il rischio di perdere il proprio diritto in caso abuso ad esempio alienando i beni (art. 1015 c.c.).

Con la cessione dell'usufruttuario inoltre assume parte del rischio dell'investimento, e ad ogni svalutazione o perdita del capitale sociale corrisponde un'eguale svalutazione del valore dell'usufrutto.

L'usufruttuario che sia amministratore della società è esposto alle sanzioni penali tipiche previste per la violazione delle norme relative, a differenza del nudo proprietario.

In definitiva la buona o cattiva gestione delle quote in usufrutto si riflette sul patrimonio dell'usufruttuario.

In conclusione pertanto, si considera iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane l'impresa costituita in Srl il cui socio o la maggioranza dei soci partecipanti all'attività produttiva siano semplici usufruttuari che detengono la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

Il Presidente CRA  
Glaucio Cavassini